ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, Italia, C.F. e P.Iva n. 01142420056
pec: A.S.P..asti@pec.it

CAPITOLATO

FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2027-31/03/2028

APPALTO F-03/2026

CIG N. _____

IL DIRIGENTE
(Ing. Marco Spriano)

22/10/2026 – Rev.1

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

PARTE I – CONDIZIONI DI CONTRATTO

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE. PREMESSE. DEFINIZIONI GENERALI.

Stazione appaltante è Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile A.S.P. S.p.A. (o A.S.P.), con sede legale in Italia, C.so Don Minzoni n. 86, 14100 Asti, P.Iva n. 01142420056, che eroga prevalentemente servizi pubblici locali, fra cui Trasporto Pubblico Urbano, Raccolta e Trasporto rifiuti, Servizio Idrico Integrato, Servizi Cimiteriali, ed altre prestazioni di servizio anche in regime di libero mercato, previste nel proprio oggetto sociale come da Statuto rinvenibile sul sito www.A.S.P..asti.it sezione "Società Trasparente"; la Società opera prevalentemente nel territorio del Comune e della Provincia di Asti.

1. Al fine di garantire l'erogazione dei suddetti servizi, A.S.P. S.p.A. ha necessità di acquisire le forniture oggetto del presente appalto, che per loro natura sono da ritenere strettamente strumentali alla continuità dei servizi pubblici erogati.

3. Ai fini del presente Capitolato d'Oneri, e per la durata del contratto, valgono le seguenti definizioni:

a. Per "*Fornitore*" o "*Aggiudicatario*" o *"Esecutore"*, s'intende l'Aggiudicatario della procedura di gara;
b. Per "*Stazione Appaltante*" o "*Ente*" o "*Il/La Committente*", s'intende A.S.P. S.p.A.;
c. Per "*B.U.*" o "*Business Unit*", s'intendono le *Business Unit* dell'organizzazione A.S.P. S.p.A., ovvero la B.U. TrA.S.P.orto Pubblico Locale e Mobilità, la B.U. Servizio Idrico Integrato, la B.U. Igiene Urbana e la B.U. Servizi Cimiteriali;
d. Per "*Fornitura*" o "*prestazioni*", si intende la fornitura di gasolio per uso autotrazione, secondo le caratteristiche, il tipo e le modalità descritti nel Capitolato e nel Contratto e relativi allegati;
e. Per *"Gasolio Artico"* si intende gasolio per uso autotrazione a norma UNI EN 590, con limite di filtrabilità -16° per la stagione invernale indicativamente riferita ai mesi da novembre a marzo;
f. Per *"Gasolio Estivo"* si intende gasolio per uso autotrazione a norma UNI EN 590 con limite di filtrabilità 0° per la stagione estiva indicativamente riferita ai mesi da aprile a ottobre;
g. Per "*Data di effettivo avvio della fornitura*", s'intende la data fissata per l'inizio dell'erogazione delle prestazioni di fornitura oggetto di appalto;
h. Per "*Profilo del committente*", s'intende il sito web *www.A.S.P..asti.it*, sezione Bandi di Gara;
i. Per "*Capitolato*" o "*Capitolato d'Oneri*", s'intende il presente documento tecnico, e relativi documenti allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto;
j. Per "*Contratto*", s'intende il contratto stipulato tra A.S.P. S.p.A. e l'Aggiudicatario della procedura disciplinante il rapporto negoziale che regola la fornitura;
k. Per "*CIG*", s'intende il Codice Identificativo di Gara, attribuito alla procedura di gara;
l. Per "*Giorni feriali*" o "*Giorni lavorativi*", s'intendono i giorni non festivi della settimana dal lunedì al sabato inclusi;
m. Per "*Giorni*", si intendono i giorni calendariali;
n. Per "*Parti*" o "*Parti contrattuali*", s'intendono A.S.P. S.p.A. e il Fornitore;
o. Per "*D.P.I.*" si intendono i dispositivi di protezione individuale;
p. Per "*R.U.P.*" si intende il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
q. Per "*Documentazione di Procedura*", si intende l'insieme dei documenti di procedura, ovvero la Lettera di Invito, Capitolato, Schema di Contratto e relativi documenti allegati, meglio individuati dalla lettera di invito;
r. Per "*UNI*", si intende l'Ente Nazionale Italiano di Normazione;
s. Per *"EN"*, s'intende il Comitato Europeo di Normalizzazione;
t. Per "*UNI EN 590*", s'intende la norma di riferimento per le caratteristiche del gasolio per autotrazione;
u. Per "*prodotto*" o "*gasolio*", s'intende il gasolio per autotrazione oggetto di fornitura, con le specifiche, caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dal Capitolato;
v. Per "*accisa*", si intende l'imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti.

È fatta salva ogni altra definizione presente nel Capitolato e documenti ad esso allegati.

ART. 2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA.

1. L'affidamento ha per oggetto:

A. la fornitura ad A.S.P. S.p.A. di:

- Gasolio Artico secondo le caratteristiche tecniche, il tipo ed i requisiti infra previsti nella Parte II del presente Capitolato, per una quantità stimata complessiva di **650.000 litri**;

- **Gasolio Estivo** secondo le caratteristiche tecniche, il tipo ed i requisiti infra previsti nella Parte II del presente Capitolato, per una quantità stimata complessiva di **500.000 litri**;

B. l'esecuzione delle attività accessorie e strumentali alla fornitura di cui sopra, previste nel presente Capitolato d'Oneri e nei relativi documenti allegati, da intendersi a tutti gli effetti comprese nel prezzo offerto in sede di gara.

Le Parti si dichiarano consapevoli che le esigenze di approvvigionamento del gasolio basate sui consumi storici sono da ritenere indicative non impegnando perciò A.S.P. S.p.A. all'acquisto dell'intero numero di litri ivi indicato.

2. Il gasolio dovrà essere consegnato, a cura e onere del Fornitore, tra le 8,30 e le 11,30 del il quarto giorno lavorativo (si esclude il sabato e la domenica) dalla data della richiesta che dovrà essere fatta entro le ore 17.00,presso gli stabilimenti/impianti di proprietà e/o in uso ad A.S.P. S.p.A. indicati nell'Allegato Logistico (**Allegato "A"**), in base alle richieste di volta in volta trasmesse da A.S.P. S.p.A. Nel corso dell'esecuzione del contratto i luoghi di consegna potranno anche essere diversi rispetto a quelli di cui all'Allegato A, secondo le esigenze di servizio di A.S.P. S.p.A. che potranno intervenire, restando comunque collocate all'interno della circoscrizione territoriale della Provincia di Asti; in tali casi il Fornitore è tenuto alla corretta esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni di contratto anche presso altri siti ed impianti, senza poter eccepire contestazione o richiesta alcuna, anche di carattere economico.

3. Il Fornitore ha diritto, esclusivamente, al pagamento delle forniture di gasolio richieste per iscritto da A.S.P. S.p.A. e regolarmente consegnate.

4. In relazione alla telematizzazione del DAS (Documento di accompagnamento semplificato), il Fornitore è tenuto a consegnare a A.S.P. S.p.A. solamente gasolio la cui codifica fiscale (codici CPA, NC) rientri in quella autorizzata dall'Agenzia delle Dogane o suo avente causa. Qualora la codifica fiscale del gasolio dovesse variare, il Fornitore deve darne tempestiva informazione scritta al R.U.P.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto detto al precedente art. 2 circa il fatto che le esigenze di approvvigionamento del gasolio basate sui consumi storici sono da ritenere indicative, l'affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione e delle attività oggetto del presente Capitolato d'Oneri e relativo Contratto ha una **durata di 15 mesi** decorrenti presumibilmente dal **01/01/2027** o dalla diversa data di avvio della fornitura e delle attività ad essa strumentali ed accessorie, che risulterà dal verbale di avvio di cui al successivo art. 4.

2. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza del contratto si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso in qualunque momento esso si verifichi.

3. Nel caso in cui alla scadenza dei 15 mesi prevista al precedente comma 1 l'importo contrattuale non fosse ancora esaurito, A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto d'appalto **nei limiti dell'importo contrattuale**, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo **massimo di ulteriori 6 mesi** consecutivi, obbligando in tal caso il Fornitore alla prosecuzione del contratto senza che possa avanzare e/o sollevare, al riguardo, nei confronti di A.S.P. S.p.A. o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste di alcun genere, anche a titolo di indennizzo, risarcimento danni o di refusione di spese e costi. La richiesta di proroga dovrà pervenire via pec al Fornitore almeno trenta giorni prima la scadenza del termine contrattuale; in mancanza, al termine previsto al precedente comma 1 il contratto cesserà i propri effetti senza ulteriori formalità e senza che il Fornitore possa rivendicare alcuna pretesa per il mancato esaurimento dell'importo contrattuale e/o delle quantità di litri stimati ai fini del presente contratto.

4. In aggiunta a quanto sopra previsto e tenuto conto del fatto che la fornitura è strumentale alla continuità dei servizi pubblici erogati, A.S.P. S.p.A. si riserva altresì **la diversa facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. di disporre la proroga tecnica** del contratto **per un massimo di ulteriori sei mesi** alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta, qualora nel termine previsto di scadenza del contratto d'appalto non sia stato possibile concludere la procedura per la nuova

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

aggiudicazione del servizio e/o adottare altra soluzione atta a garantirne la continuità (di seguito anche solo "proroga tecnica").

ART. 4 –AVVIO E TERMINE DEL CONTRATTO.

1. Salvo che non sia stato indicato già nel contratto, entro 45 giorni dalla stipula il R.U.P. formalizzerà la data di avvio della fornitura con apposito verbale, da cui decorreranno i termini contrattuali, come previsto al precedente art. 3. A partire dall'avvio, il Fornitore dovrà assolvere alle consegne di gasolio nei tempi previsti dalle singole richieste scritte che verranno formulate e trasmesse dal personale A.S.P. S.p.A. delegato dal R.U.P.
2. Nel Verbale di avvio saranno altresì indicati per ciascuna sede di consegna i direttori operativi a supporto del R.U.P. deputati a effettuare le richieste e a seguire le consegne di gasolio in ciascuna delle sedi A.S.P. S.p.A. ove la consegna deve essere realizzata; saranno quindi indicati per ciascuno di loro i recapiti telefonici e di posta elettronica tramite cui gli stessi opereranno, comunicheranno con il Fornitore e presso cui si renderanno disponibili.
3. In contraddittorio tra le Parti, dovrà essere redatto un verbale al termine del periodo contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del contratto, anche ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione ove ve ne siano i presupposti di legge e di contratto. A seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione il R.U.P. provvede secondo previsioni di legge al saldo delle prestazioni eseguite; allo svincolo della garanzia definitiva e fatti salvi ulteriori adempimenti di legge.
4. Trattandosi di forniture strettamente strumentali ai servizi pubblici locali erogati da A.S.P. S.p.A., al termine del Contratto, qualunque ne sia la causa, compresa la risoluzione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione ad A.S.P. S.p.A., anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni oggetto di Contratto.

ART. 5 – VARIAZIONE IN AUMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO.

1. Nel corso di esecuzione del contratto, A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di disporre un aumento delle prestazioni di fornitura previste nel presente Capitolato, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'I.V.A. e al lordo delle accise.
2. In caso di esercizio della facoltà di cui al presente articolo da parte di A.S.P. S.p.A., il Fornitore è tenuto a sottoscrivere quanto disposto in segno di atto di sottomissione e ad eseguire, entro i limiti di cui sopra, le variazioni di fornitura in aumento disposte per iscritto da A.S.P. S.p.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in essere e senza che lo stesso Fornitore possa avanzare nei confronti di A.S.P. S.p.A. pretese al riguardo di risarcimento, di indennizzo, di rimborso spese e/o comunque sollevare qualsivoglia eccezione verso A.S.P. S.p.A.

ART. 6. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E ABBANDONO DELLA FORNITURA. RISERVE.

1. I servizi pubblici erogati da A.S.P. S.p.A. (servizio idrico integrato, servizio di igiene urbana, servizio di trasporto pubblico locale, servizi cimiteriali etc.) costituiscono attività di pubblico interesse, ed in quanto tali non possono essere sospesi, interrotti e/o abbandonati. La fornitura oggetto del presente contratto è strettamente strumentale all'erogazione di detti servizi pubblici e perciò il Fornitore, e chiunque partecipi all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, non può in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare l'esecuzione delle suddette prestazioni, fatte salve le ipotesi di forza maggiore, che devono, comunque, essere puntualmente documentate e comunicate per iscritto al R.U.P.
2. Non sono considerati "causa di forza maggiore", e di conseguenza sono oggetto di penali ai sensi dell'art. 26 del Capitolato d'Oneri, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mancata o ritardata corresponsione di retribuzioni o il mancato rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.
3. Per quanto sopra esposto, in caso di sospensione, interruzione e/o abbandono della fornitura, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al Capitolato d'Oneri e di cui al Contratto, A.S.P. S.p.A. può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, al Fornitore per l'esecuzione d'ufficio della fornitura, fatta salva l'applicazione di penali previste nel presente capitolato e la rivalsa dei maggiori costi sostenuti

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

per l'approvvigionamento della fornitura. Per le esecuzioni d'ufficio della Fornitura, A.S.P. S.p.A. può servirsi di qualsiasi impresa terza diversa dal Fornitore.

4 Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere. Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato, la Committente ha facoltà di attivare la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 36/2023.

5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell'Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente o l'Appaltatore avranno la facoltà di risolvere il Contratto ex art 1456 codice civile. In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite ed accettate dalla Committente, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

6. È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

7. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in richiesta alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità stabilite dalla normativa pro tempore vigente in materia. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell'Appaltatore a far valere le riserve.

8. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione del servizio, la valutazione delle riserve stesse. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore.

ART. 7 – ONERI DEL FORNITORE.

7.1. PRINCIPI GENERALI.

1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara la piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell'affidamento previste dal Contratto medesimo, dal Capitolato d'Oneri e da tutti i documenti allegati.

2 Il Fornitore è tenuto all'esecuzione del Contratto e della fornitura, oggetto di procedura, secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto di fornitura.

3. Il Fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto, in proprio, con organizzazione dei mezzi e delle risorse necessarie e con gestione a proprio rischio, all'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato, dichiarando con la firma del contratto di essere a perfetta conoscenza dei luoghi di consegna della fornitura e di tutte le altre condizioni e circostanze che possono incidere sulla perfetta esecuzione delle prestazioni cui è tenuto.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

4. Le consegne di gasolio per uso autotrazione devono essere eseguite dal Fornitore, secondo le esigenze quantitative (espresse in litri) manifestate di volta in volta con ordini scritti da A.S.P. S.p.A. e presso gli impianti di volta in volta ivi indicati (vd Allegato Logistico - Allegato "A").
5. Per tutta la durata del contratto, la fornitura di gasolio deve essere assicurata dal Fornitore in tutti i giorni di calendario del periodo di affidamento, ad esclusione dei giorni festivi, dalle 8,30 alle 11,30 del quarto giorno dalla richiesta (per es. se la richiesta è fatta il lunedì, il gasolio dovrà essere consegnato il venerdì).

7.2 PERSONALE DEL FORNITORE. ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE.
1. Il Fornitore è tenuto ad applicare al suo personale il trattamento, economico e normativo, stabilito dai Contratti Collettivi (C.C.N.L.) nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni in conformità all'art. 11 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e si obbliga al rispetto di quanto previsto all'art. 102 comma 1 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in conformità agli impegni assunti nel corso di gara.
2. Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex D.lgs. 81/2008.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare al R.U.P. l'Elenco dei lavoratori (es. nominativi e mansione/qualifica, etc.), dotati di tessera di riconoscimento ex L. n. 136/2010 ed ex art. 18, comma 1, lett. u), D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che hanno accesso agli impianti di A.S.P. S.p.A. ai fini dell'esecuzione del contratto, e ogni eventuale variazione entro e non oltre i cinque (5) giorni successivi all'evento.
4. Il Fornitore deve provvedere a informare, formare e rendere edotto il proprio personale dei rischi specifici presenti nei singoli impianti della Committente. Il Fornitore deve, altresì, accettare tutti gli aggiornamenti e/o le nuove procedure (es. procedure d'accesso agli impianti di A.S.P. S.p.A., etc.) che vengono redatte per gli impianti nel caso di evoluzioni normative, anche in ragione di eventuali emergenze sanitarie dovessero verificarsi nel periodo di durata del contratto.
5. A richiesta di A.S.P. S.p.A., nel corso del periodo di durata del contratto, il personale del Fornitore, e degli eventuali soggetti terzi di cui si avvarrà, eventualmente, per il trasporto del gasolio per autotrazione, può essere sottoposto a controlli nei limiti delle norme vigenti.
6. Il Fornitore deve avvalersi, per le consegne del prodotto oggetto di fornitura, di personale idoneo ed in numero adeguato, e, a tale fine, deve provvedere alla sostituzione del personale di cui la Committente chieda l'allontanamento dai comprensori aziendali a proprio insindacabile motivato giudizio. Attesa la natura di A.S.P. S.p.A. ed il tipo di servizi pubblici da essa erogati, il Fornitore s'impegna affinché il personale, proprio o di terzi di cui si avvarrà eventualmente per il trasporto del gasolio, non rechi molestia al personale e/o ai collaboratori di A.S.P. S.p.A., a terzi, o non rechi intralcio ai lavori, alle prestazioni e alle attività, ed alle manovre e/o azioni, che si svolgono negli impianti di A.S.P. S.p.A. elencati nell'Allegato Logistico al Capitolato (Allegato "A").
7. Il personale impiegato e/o utilizzato dal Fornitore, e di eventuali soggetti terzi di cui esso eventualmente si avvarrà per il trasporto del gasolio oggetto di fornitura, non deve, per nessuna ragione, avviare o spostare, anche per un breve tratto se non autorizzato da A.S.P. S.p.A., i veicoli o le attrezzature di proprietà e/o in uso ad A.S.P. S.p.A. presenti negli impianti.
8. Fatte salve le sanzioni e/o azioni di legge, il R.U.P., anche per il tramite dei direttori operativi, si riserva la facoltà di allontanare dagli impianti di A.S.P. S.p.A. le maestranze che, pur essendo alle dipendenze del Fornitore e di eventuali soggetti terzi subappaltatori, non rechino in modo visibile la tessera di riconoscimento prevista dalla legge e dal precedente art. 3.2.3 del Capitolato o che, pur avendo tale tessera, siano privi di documento di Identità valido e/o di D.P.I. prescritti dalla normativa vigente.

7.3. DOCUMENTAZIONE A CARICO DEL FORNITORE.
1. Prima dell'avvio della fornitura, il Fornitore deve consegnare ad A.S.P. S.p.A. le "**Schede Tecniche**" del prodotto e le relative "**Schede di Sicurezza**", scritte in lingua italiana, su richiesta anche su supporto informatico (es. DVD, etc.).
2. Le consegne del prodotto devono essere corredate di tutti i documenti prescritti dalle norme di legge e dal presente capitolato, redatti in lingua italiana e con i contenuti e le formalità prescritte dalle leggi vigenti in materia di oli minerali o emanate nel corso del periodo di durata del contratto. Non saranno accettate

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

forniture con documentazione di accompagnamento emessa da soggetto diverso dal Fornitore. Detti documenti di accompagnamento (es. DAS/XAB/Bolle/etc.) devono essere consegnati al direttore operativo al momento della consegna, per i necessari controlli contestualmente alla consegna del gasolio.
3. Sono fatti salvi gli altri oneri documentali previsti a carico del Fornitore dal presente capitolato e dal contratto.

7.4 –ONERI ULTERIORI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.

1. L'affidamento della fornitura e della attività oggetto del presente Capitolato d'Oneri e del Contratto, implica, da parte del Fornitore, e del suo personale, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le circostanze, ivi comprese le circostanze di luogo.
2. Il Fornitore è interamente responsabile per qualunque danno arrecato a persone, cose e/o animali che si verifichi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato d'Oneri e di Contratto, e deve rispondere pienamente dell'operato del personale addetto alla fornitura e alle attività.
3. A.S.P. S.p.A. declina, quindi, ogni e qualsiasi responsabilità per danni nei quali possa incorrere il Fornitore nell'espletamento della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato e di Contratto, o che il Fornitore, e per esso il suo personale, possa arrecare a persone, cose e/o animali in conseguenza della fornitura e delle attività oggetto del Capitolato e di Contratto.
4. La conformità a quanto sopra previsto, alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, deve essere perseguita dal Fornitore sotto ogni forma, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto aderenti a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
5. Il Fornitore deve osservare le norme e le prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
6. Il Fornitore è unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura e alle attività oggetto del presente Capitolato d'Oneri e del Contratto.
7. A richiesta scritta del R.U.P., il Fornitore deve produrre, a comprova di quanto sopra previsto, i relativi libri e documenti prescritti dalla legge.

7.5 – OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. ALTRO.

1. Il Fornitore nell'esecuzione della fornitura, e delle attività oggetto di affidamento, si impegna ad adottare, e a fare adottare, tutte le cautele necessarie a garantire la salvaguardia e l'incolumità delle persone addette alla fornitura e alle attività e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e/o privati.
2. A.S.P. S.p.A. e l'Aggiudicatario si obbligano a dare concreta attuazione, anche con scambio di documenti scritti, a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In particolare, A.S.P. S.p.A. allega alla Documentazione di Gara documento contenente informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti presso cui il medesimo è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione adottate in relazione alla propria attività, nonché sui rischi da interferenze stimati per l'esecuzione del presente affidamento e le connesse misure finalizzate a eliminarli e/o ridurli al minimo (D.U.V.R.I.).
3. Ai fini della stipula del contratto, il Fornitore, valutato il documento elaborato dalla Committente e presente nella Documentazione Amministrativa, deve comunicare se vi siano rischi ulteriori che lo svolgimento delle attività e della fornitura può introdurre negli ambienti di lavoro della Committente e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi. A fronte di tali informazioni e, se richiesto, di un apposito incontro sui luoghi di esecuzione del contratto, il R.U.P. elabora un unico documento di valutazione rischi (D.U.V.R.I.), come previsto dall'art. 26 comma 3.-bis primo alinea, che dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante.
4. A.S.P. S.p.A. e il Fornitore si impegnano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività oggetto di affidamento.
5. A.S.P. S.p.A. e il Fornitore si impegnano, inoltre, a coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

6. Il Fornitore deve rispettare tutte le disposizioni di legge vigente in materia di sicurezza del lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali, sicurezza di attrezzature, etc.) e si attiene scupolosamente alle indicazioni generali indicate nel documento informativo, tenendo, altresì, debito conto delle indicazioni specifiche, dovute a situazioni temporanee e contingenti, adottate anche in considerazione di una situazione emergenziale o post-emergenziale.
7. Il Fornitore, e per esso il suo personale, deve attenersi alle *policy* di accesso agli stabilimenti, siti e/o strutture di A.S.P. S.p.A. rese note dai direttori operativi all'atto di accesso agli impianti.
8. Può accedere agli impianti e/o aree interne nelle quali è prevista la consegna del prodotto e nelle quali è prevista l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento, esclusivamente il solo personale elencato nell'apposito Elenco trasmesso dal Fornitore ai direttori operativi.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA A CARICO DEL FORNITORE.
1. Prima della stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a costituire a favore di A.S.P. S.p.A. e deve produrre una garanzia definitiva a termini di cui all'art. 117 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., pari al 10 % dell'importo contrattuale complessivo o nella diversa misura percentuale prevista dalla normativa vigente.
2. La garanzia definitiva deve essere rilasciata dai soggetti a ciò titolati ai sensi dell'art. 106 del D.lgs.. n. 36/2023, e costituita sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria od assicurativa con i contenuti e le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e conforme agli schemi-tipo approvati col d.m. 16/09/23 n. 193 o comunque vigenti al momento della stipula del contratto.
3. La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni previste in contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, compreso il pagamento delle penali di contratto, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. A.S.P. S.p.A. ha, inoltre, diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e/o, comunque, presenti nei luoghi dove viene eseguita la prestazione.
4. Nel caso di inadempimento dell'Appaltatore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, A.S.P. S.p.A. provvederà a revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale e ad escutere la garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.
5. In caso di R.T.I. o similare, la garanzia definitiva richiesta deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 117, comma 13, D.lgs. 36/2023, su mandato irrevocabile, dalla Mandataria/Capogrupppo in nome e per conto di tutti i componenti il R.T.I., ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
6. Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia all'art. 117 D.lgs. 36/2023 nei disposti applicabili.

ART. 9. COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL FORNITORE.
1. Il Fornitore è tenuto adottare tutte le necessarie predisposizioni, cautele e provvedimenti necessari, o anche solo opportuni, per evitare il verificarsi di infortuni e/o danni alle persone e/o alle cose, compreso l'ambiente, in conseguenza diretta od indiretta dell'esecuzione delle prestazioni cui è tenuto da contratto.
2.L'Appaltatore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni tanto della Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi suoi incaricati a qualunque titolo. In particolare, è a carico del medesimo Fornitore qualunque danno arrecato a persone, animali e/o cose, guasto o trafugamento derivanti ai materiali, alle apparecchiature ed agli impianti, ai veicoli e/o mezzi ed oggetti di proprietà e/o in uso della Committente o di terzi, causato dal personale o da altro soggetto incaricato dal Fornitore, anche a mezzo di sue autobotti, autoarticolati o autotreni impiegati

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

per la consegna del gasolio; il Fornitore è tenuto perciò a provvedere al risarcimento del danno e al ripristino delle cose danneggiate.
3.L'Appaltatore si impegna quindi a tenere totalmente manlevata ed indenne la Committente da qualsiasi pretesa di terzi connessa con l'esecuzione della fornitura e le prestazioni accessorie, avanzata anche in sede giudiziale, nonché da qualsiasi costo, spesa e/o onere connessa e/o derivante dalla stessa.
4. In relazione ai danni cagionati e della manleva di cui sopra, l'appaltatore autorizza espressamente la Committente ad operare la compensazione dei crediti nascenti da detta responsabilità a favore della Committente e i debiti scaturenti dal presente contratto verso di lui.
5. In relazione ai rischi connessi alle prestazioni oggetto di Contratto, il Fornitore deve possedere e/o stipulare, con costi ed oneri integralmente a suo carico, una copertura assicurativa con primaria compagnia assicurativa, autorizzata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ad operare nello specifico ramo e nel territorio della Repubblica Italiana, per danni arrecati a terzi, compresa la Committente, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (**RCT**); e la copertura degli infortuni e malattie professionali dei prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvale nell'esercizio delle attività svolte in esecuzione del contratto (**RCO**).
Le suddette polizze debbono coprire i seguenti **massimali assicurativi minimi** rispettivamente per sinistro, per persona e per danni ad animali o cose:
-**RCT: € 10.000.000,00 (unico)**;
-**RCO: € 2.500.000,00 (unico per sinistro e per persona)**.
Il Fornitore deve altresì essere assicurato per **danni da inquinamento** dell'aria, dell'acqua e/o del suolo, nonché quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, carico e scarico merci, interruzione e sospensione di attività di terzi, fra cui deve essere compresa la committente.
Resta inteso che sia l'indicazione dei massimali (che in nessun caso si possono configurare come limite di responsabilità per il Fornitore), sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano il Fornitore dalle sue responsabilità comunque configurabili.
6. Le coperture assicurative previste nel presente articolo devono sussistere ed essere attivate per tutta la durata del contratto e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Il Fornitore è tenuto a trasmettere ad A.S.P. S.p.A. copia delle polizze assicurative previste unitamente alla quietanza di pagamento del premio assicurativo prima della stipula del contratto; e per tutta la durata del contratto prima della scadenza di ogni periodo assicurativo dovrà trasmettere ad A.S.P. S.p.A. copia delle rispettive quietanze di premio.
7. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle polizze previste restano comunque per intero ad esclusivo carico del Fornitore, comprese eventuali franchigie, scoperti e limiti inerenti le polizze non potendo clausole o accordi di qualunque genere previsti nelle polizze limitare in alcun modo la responsabilità dell'appaltatore, che resta obbligato a tenere indenne e sollevata la Committente da ogni danno.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

ART. 10 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI.
1 Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario per la fornitura di gasolio comprensivo del trasporto e di tutte le altre prestazioni previste in contratto correttamente eseguite è così determinato:

Px = lt di gasolio ordinato x (prezzo del tipo di gasolio ordinato rilevato dalla Staffetta Petrolifera Nord – Max edizione del giorno di consegna + spread offerto dall'Aggiudicatario per il tipo di gasolio ordinato)

Dove Px è il prezzo dei singoli ordini, che sarà così determinato qualunque siano le quantità di gasolio di volta in volta ordinate.

Tutti gli importi si intendono al lordo di accise e oltre IVA di legge.
Tenuto contro del meccanismo di definizione del prezzo, non è prevista la revisione prezzi. In ogni caso si applica il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 e art. 120 co. 8 del D.lgs. 36/2023.

2. Il Fornitore ha diritto, esclusivamente, al pagamento del corrispettivo per il gasolio regolarmente consegnato ad A.S.P. S.p.A. con le specifiche, le caratteristiche tecniche ed i requisiti prescritti dal presente Capitolato, nonché secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto.
3. Vista la natura e le modalità delle prestazioni di fornitura del presente appalto e del corrispettivo pattuito, in applicazione degli artt. 125 comma 1 e art. 33 All. II.14 D.lgs. 36/2023 non è dovuto alcun anticipo sul corrispettivo.
4. Il Fornitore deve trasmettere al direttore operativo, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo, un report col dettaglio delle quantità (espresse in litri) di prodotto consegnate nel mese precedente suddivise per data di consegna ed impianto A.S.P. S.p.A.; qualora nello stesso giorno vi siano (state) più consegne di gasolio, le stesse devono essere distinte per singolo DAS; nel report dovrà altresì essere riportato per ogni consegna il calcolo del corrispettivo nei termini indicati nel presente articolo punto 1.
5. Ricevuto il benestare del direttore operativo sul report mensile di cui al precedente punto, il Fornitore potrà emettere Fattura per le quantità di prodotto regolarmente consegnate nel mese precedente e per le quali ha ottenuto benestare. La fatturazione deve avvenire con cadenza mensile posticipata.
6. Ai sensi e per gli effetti all'art. 4, comma 4, D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., i pagamenti del corrispettivo saranno effettuati a 30 gg. data fattura fine mese, nel rispetto di quanto previsto all'art 11, co. 6, D.lgs. 36/2023.
7. Sui corrispettivi maturati a fronte del benestare ottenuto da A.S.P. S.p.A. potranno essere trattenute le eventuali penali esigibili, in base a quanto stabilito nel presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto.
8. Come stabilito dall'art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017 e ss.mm.ii., le fatture devono essere emesse e trasmesse, dal Fornitore, esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (S.D.I.); ove non già noto al Fornitore, il R.U.P. nel corso del contratto rende noto il codice destinatario per la fattura elettronica.
9. Fatte salve ulteriori verifiche di legge, le fatture vengono pagate da A.S.P. S.p.A. previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore (D.U.R.C. *on-line*). Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, A.S.P. S.p.A., ai sensi di legge, trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tale caso, il Fornitore nulla ha a che pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, verso A.S.P. S.p.A.

ART. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Il Fornitore deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
2. Entro la data di stipula del Contratto e ogni qualvolta ci siano variazioni in corso di contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare ad A.S.P. S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto corrente.
3. Tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo contrattuale, ivi comprese le fatture emesse dal Fornitore, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C., e ogni altro dato di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di propri subfornitori e/o subcontraenti, obbligati in tal senso ex legge 136/2010.

ART. 12 – PENALI A CARICO DEL FORNITORE.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte col contratto da parte del Fornitore, A.S.P. S.p.A. potrà applicare a suo carico le seguenti penali, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno patito.

12.1 CARATTERISTICHE DEL GASOLIO NON RISPONDENTI A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO.

1. La non osservanza da parte del Fornitore delle specifiche, caratteristiche e requisiti del gasolio ad uso autotrazione previste nel Capitolato, comporta l'applicazione di una penale pari a € 700,00 (euro settecento/00) per il primo scarico contestato.
2. Per ogni successiva contestazione, la penale sarà aumentata del 50% fino ad un massimo di € 5.500,00 per ogni ulteriore scarico contestato, con la seguente progressione: € 700,00, € 1.050,00, € 1.575,00, € 2.360,00, € 3.540,00, € 5.500,00.

12.2 CONSEGNE DI GASOLIO EFFETTUATE IN RITARDO O FUORI ORARIO RICHIESTO.

1. Ogni consegna del prodotto effettuata dal Fornitore in orario diverso da quello indicato dalla Committente, ovvero dalle 8,30 alle 11,30, comporta l'applicazione di una penale di € 200,00 (euro duecento/00). Ai fini dell'applicazione della penale il R.U.P. valuterà eventuali comunicazioni scritte del Fornitore con cui lo stesso ha avvisato dell'impossibilità di assolvere alla consegna nei tempi richiesti e dei relativi motivi, purché pervenute al R.U.P. o suo delegato.
2. La consegna non eseguita nel quarto giorno lavorativo come previsto dall'art. 2 del presente Capitolato, è soggetta ad una penale di € 700,00. Il prezzo della fornitura sarà quello più favorevole ad ASP tra quello del giorno di consegna previsto e quello in cui è stato effettivamente consegnato.

12.3 MANCATE CONSEGNE DEL GASOLIO.

1. Qualora siano ravvisabili responsabilità del Fornitore in caso di mancata consegna del prodotto nei termini previsti dal presente Capitolato d'Oneri e dalle singole richieste di consegna, la Committente ha la facoltà di rifornirsi presso altro Fornitore al fine di non compromettere l'erogazione dei servizi pubblici erogati; in tal caso, per ciascuna mancata consegna la Committente addebiterà al Fornitore una penale così determinata fatto salvo il maggior danno:
 - 700,00 (settecento/00) €/giorno solare di ritardo (a partire dalla data di consegna prevista e fino alla data di approvvigionamento del prodotto presso altro Fornitore) oltre al maggiore costo sostenuto per l'acquisto di gasolio.
2. La Committente, se preventivamente informata per iscritto dal Fornitore quanto alla mancata ottemperanza alla consegna a causa di forza maggiore (che dovrà essere provata dal Fornitore e accettata dalla Committente), fermo quanto previsto dalle norme vigenti, addebita solo il maggiore onere sostenuto da A.S.P. S.p.A. per l'acquisto di gasolio presso il Fornitore alternativo.
3. Qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati dalla Committente, rilevanza che comprometta l'erogazione dei servizi pubblici e delle prestazioni dalla Committente erogate e rese in favore dell'Utenza, la Committente si riterrà libera di risolvere il contratto per inadempimento, incamerando la garanzia definitiva a titolo di acconto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

12.4 CONSEGNE RESPINTE DI GASOLIO.

1. Il prodotto oggetto di fornitura potrà essere rifiutato da A.S.P. S.p.A. dal personale delegato a ricevere le consegne, ove si verifichi anche una delle seguenti circostanze:
 - mancato rispetto, da parte del Fornitore e da parte del suo personale, della fascia oraria di consegna del prodotto indicata in Capitolato;
 - qualora in sede di controllo di accettazione del prodotto (verifica di conformità), si riscontri la presenza di sostanze diverse nel gasolio ad uso autotrazione per un quantitativo di 10÷15 litri o di anomalie a giudizio degli incaricati della Committente;
 - il rifiuto, da parte del Fornitore e del suo personale, di effettuare la pesatura, su eventuale richiesta di ASP, del prodotto al momento della consegna presso il peso indicato dal personale delegato dal R.U.P;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

- mancata comunicazione in tempo utile da parte del Fornitore dell'eventuale variazione della codifica fiscale del gasolio;

2. Per ogni consegna di gasolio ad uso autotrazione che sia stata respinta in fase di consegna, è applicata una penalità, per singola contestazione, pari a € 700,00 (euro settecento/00), fatto salvo i maggiori danni.
3. In caso di mancata accettazione del prodotto, il Fornitore deve provvedere a sua cura e spese e oneri:
 - al ritiro della merce respinta da A.S.P. S.p.A.;
 - alla consegna della merce conforme alle specifiche e caratteristiche chieste, entro sei (6) ore dalla mancata accettazione o dal rifiuto.

Qualora il Fornitore non provveda a consegnare nuovamente merce conforme alle specifiche richieste entro sei 6 ore, come sopra richiesto, la consegna sarà considerata non avvenuta e si applicheranno le penali di cui all'art. 12.3 del Capitolato d'Oneri.

12.5 MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA DI SCARICO.

1. La mancata ottemperanza da parte del Fornitore, anche ad uno solo dei punti indicati in Capitolato relativamente alle modalità di gestione delle operazioni di scarico del prodotto, comporta l'applicazione di una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per la prima contestazione.
2. Per ogni successiva contestazione, la penalità è aumentata del 50% fino ad un massimo di € 2.500,00, con la seguente progressione: 200,00 €, 300,00 €, 450,00 €, 675,00 €, 1.010,00 €, 1.500,00 €, 2.500,00 €.

12.6 MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL CAPITOLATO O DALLA LEGGE.

1.Qualora il Fornitore non consegni a A.S.P. S.p.A. la documentazione prevista dal Capitolato o dalle norme vigenti (es. Schede Tecniche del prodotto, Schede di Sicurezza, etc.) nei termini pure indicati, A.S.P. S.p.A. applica al Fornitore, per ogni singolo documento mancante e non consegnato, una penalità pari a € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna.

12.7 ERRATA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO.

1. La compilazione errata dei documenti di accompagnamento da parte del Fornitore (es. bolla, DAS, etc.), quale ad esempio la mancata trascrizione della densità a temperatura ambiente, comporta l'applicazione di una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
2. Parimenti, la mancata compilazione del DAS integrativo in caso di dirottamento anche parziale del prodotto, comporta l'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).
3. La penalità è applicata ogni qualvolta si verifica l'inadempienza.

12.8 MANCATA O RIMOSSA SIGILLATURA DELLE AUTOBOTTI/AUTOCISTERNE.

1.La mancanza, o la rimozione nel tragitto verso gli impianti, anche parziale - da parte del Fornitore - della sigillatura delle autobotti e/o autocisterne impiegate, comporta l'applicazione di una penale di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni episodio riscontrato. La numerazione dei sigilli riscontrati deve essere corrispondente a quanto riportato nella dichiarazione, con timbro e firma, rilasciata dal deposito di carico all'addetto alla consegna e che deve essere consegnato all'incaricato della Committente.

12.9 MANCATO PAGAMENTO DELLA PESATURA DEI CARICHI IN CONSEGNA.

1.Il mancato pagamento da parte del Fornitore o degli autotrasportatori della pesatura dei carichi in consegna, se richiesta da ASP, comporta l'applicazione di una penale che ammonta a € 50,00 (euro cinquanta/00). La penalità è applicata dalla Committente ogni qualvolta si verifica l'inadempienza.

12.10 AUTOTRASPORTATORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI.

1.Qualora la consegna venisse effettuata da autotrasportatori diversi da quelli previamente individuati dal Fornitore, si applicherà una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni episodio riscontrato.

12.11 MANCATO AVVISO IN CASO DI SVERSAMENTO DI GASOLIO, DA PARTE DEL FORNITORE.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

1.Nel caso in cui il Fornitore non provveda a dare immediato avviso al R.U.P. o suo incaricato alla consegna del verificarsi di sversamento di gasolio nelle aree di scarico indicate da A.S.P. S.p.A., quest'ultima applica, per singolo episodio riscontrato, una penale di € 1.000,00 (euro mille/00).

12.12 MANCATO INTERVENTO DI BONIFICA A SEGUITO DI SVERSAMENTO DI GASOLIO DA PARTE DEL FORNITORE.

1.Nel caso in cui, al verificarsi di sversamento di gasolio nelle aree di scarico indicate da A.S.P. S.p.A., il Fornitore non intervenga entro il giorno stesso per porre rimedio ed eventualmente ripristinare lo stato dei luoghi, A.S.P. S.p.A. applica, per ogni singolo episodio riscontrato, una penale pari al costo sostenuto per la bonifica e il ripristino dei luoghi maggiorato di € 1.000,00 (euro mille/00).

2. In fase di stipula del Contratto, il Fornitore dovrà presentare un contratto con ditta specializzate in bonifiche.

12.13 ULTERIORI PENALI.

1.Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato d'Oneri o dal Contratto, non espressamente prevista negli articoli e capoversi precedenti del presente Capitolato d'Oneri, può essere applicata da A.S.P. S.p.A., al Fornitore, una penalità variabile da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.

12.14. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI.

1. A.S.P. S.p.A. contesta al Fornitore le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui ai precedenti articoli e capoversi del presente Capitolato d'Oneri, mediante comunicazione scritta al Fornitore inviata con raccomandata a/r o mediante pec, contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell'inadempienza contrattuale, la penale che si intende applicare, la sua entità economica espressa in valuta corrente nello Stato Italiano, e la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni, per la presentazione da parte del Fornitore di eventuali controdeduzioni scritte.

2. Il Fornitore può presentare, dunque, per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. S.p.A. con la contestazione.

3. Entro dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa loro disamina, A.S.P. S.p.A. comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. S.p.A. abbia dovuto sostenere per effettuare la fornitura in proprio e/o a mezzo di terzi soggetti autorizzati.

4. Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dal Fornitore, A.S.P. S.p.A. emette motivato provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. S.p.A. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) giorni.

5. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, A.S.P. S.p.A. procede all'applicazione delle penali con provvedimento motivato.

6. L'importo delle penali applicate viene detratto da A.S.P. S.p.A. dal primo pagamento utile del corrispettivo o escusso dalla garanzia definitiva rilasciata a termini di capitolato ex art. 117 D.lgs. 36/2023.

7. Le penali vengono applicate da A.S.P. S.p.A. fino ad un massimo del 10 % dell'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A., con facoltà di A.S.P. S.p.A. in caso di raggiungimento di detta percentuale di risolvere il Contratto ai sensi di quanto indicato nel presente Capitolato, senza che il Fornitore possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto all'eventuale maggiore danno subito. Le penali previste dal Capitolato d'Oneri non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti e/o azioni previsti dal Capitolato d'Oneri, dal Contratto, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

9. **In caso di applicazione delle penali è comunque sempre fatto salvo il diritto di A.S.P. S.p.A. al risarcimento del maggiore danno subito**.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Qualora si verifichino le circostanze di cui all'art. 122, comma 1, D.lgs. 36/2023, è facoltà di A.S.P. S.p.A. risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore e senza ulteriori formalità.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui all'art. 122, comma 2, D.lgs. 36/2023, A.S.P. dispone la risoluzione del contratto previa comunicazione scritta al Fornitore e senza ulteriori formalità.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora si verifichino "gravi inadempimenti" alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, il R.U.P. contesta al Fornitore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare controdeduzioni scritte a A.S.P. S.p.A. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, A.S.P. S.p.A., su proposta del R.U.P., può dichiarare risolto il contratto con atto scritto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico del Fornitore inadempiente. In via esemplificativa, costituiscono ai fini del presente articolo "gravi inadempimenti" le seguenti circostanze:

A - sospensione della fornitura, il rallentamento delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale del Fornitore, per oltre 48 (quarantotto) ore o comunque tale da compromettere la continuità dei servizi e delle prestazioni erogati da A.S.P. S.p.A.;
B - frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione e nella consegna della fornitura di gasolio per autotrazione;
C - violazione di previsioni del Codice Etico adottato da A.S.P. S.p.A.;
D - violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
E - superamento del limite del 10 % delle penali di cui all'art. 12 del Capitolato d'Oneri.
F - grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui agli artt. 7. 2 e 7.5 del presente capitolato**;**
G - la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;
H – ogni altra ipotesi prevista dal Contratto o dalla normativa.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, qualunque sia il motivo che l'abbia determinata, il Fornitore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 comma 6 D.lgs. 36/2023; resta fermo il diritto di A.S.P. S.p.A. al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.

ART. 14 – RECESSO DELLA COMMITTENTE.

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter* e 92, comma 4, D.lgs. 159/2011, A.S.P. S.p.A. può recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni di fornitura del prodotto regolarmente consegnato dal Fornitore, con espressa esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e/o rimborso per l'esercitato recesso della committente, in deroga a quanto previsto al riguardo dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso, da parte di A.S.P. S.p.A., è manifestato con formale comunicazione, trasmessa a mezzo pec, al Fornitore con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Fornitore deve interrompere l'esecuzione delle prestazioni di fornitura oggetto di procedura e del Capitolato e ogni attività ad esso demandata in forza del Contratto, conseguentemente A.S.P. S.p.A. verifica la regolarità delle prestazioni eseguite. Per quanto applicabili al contratto e compatibili con le suddette previsioni, si rinvia alle disposizioni di cui all'All. II.14 del D.lgs. 36/2023.

ART. 15 – RESPONSABILE DI COMMESSA PER IL FORNITORE.

1. Il Fornitore, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve nominare un Responsabile di Commessa quale responsabile dell'esecuzione della fornitura e delle attività previsti dal Capitolato e dal Contratto e riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. S.p.A. ed i suoi Uffici. Contestualmente, il Fornitore deve comunicare i relativi recapiti di telefono, telefax e di posta elettronica del responsabile tecnico.
2. Il Responsabile di Commessa ha la piena rappresentanza del Fornitore nei confronti di A.S.P. S.p.A. e dei suoi Uffici, con la conseguenza il Fornitore resta impegnato per quanto detto o disposto dal suo referente

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

di commessa e tutte le comunicazioni e/o le eventuali contestazioni di inadempienza potranno essere allo stesso indirizzate.
3. Il Responsabile di Commessa deve essere a conoscenza di tutte le norme che disciplinano la fornitura e le attività, ivi compreso il presente Capitolato e il Contratto.
4. Il Responsabile di Commessa deve essere sempre reperibile telefonicamente, e deve assicurare la propria presenza presso le sedi A.S.P. S.p.A. qualora venga richiesta dal R.U.P.
5. Il Fornitore deve comunicare per iscritto, senza ritardo, al R.U.P. eventuali variazioni del suddetto nominativo e dei relativi recapiti; così pure un suo sostituto in caso di impedimento personale o assenza. Dette variazioni hanno effetto nei confronti di A.S.P. S.p.A. solo dopo 24h dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 16 – SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI.

1. L'appaltatore, previa autorizzazione del committente e purché lo abbia indicato in sede di offerta, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente in materia, rimanendo comunque responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. L'Appaltatore si impegna a riportare nel contratto di subappalto tutti gli obblighi del subappaltatore previsti dall'art. 119 D.lgs. 36/2023 e dai documenti di gara, compresi quelli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010. In particolare, a quest'ultimo riguardo, il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. I subappaltatori e/o i subfornitori e/o gli ausiliari, dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D.lgs. 36/2023, dalla lex specialis, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il Fornitore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.lgs. 36/2023.
4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne che nelle ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11, lettere a) e c) del D.lgs. 36/2023.
5. Il Fornitore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
6. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.lgs. 36/2023. L'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119 comma 15 d.lgs. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, vale, nelle previsioni compatibili alle forniture, quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, a cui si rinvia integralmente.

ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA IN CAPO AL FORNITORE. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Il Fornitore, durante tutto il periodo di durata del contratto, nonché al termine del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi ad A.S.P. S.p.A. e ai servizi da essa erogati e, comunque, a sua conoscenza nell'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto del Capitolato e del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. L'obbligo di cui al precedente capoverso del presente articolo del Capitolato d'Oneri, non concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio.
3. Il Fornitore rispetta il Regolamento UE n. 679/2016 e il D.lgs. 196/2003, i relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente adottati, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali o di ulteriore tipo.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad A.S.P. S.p.A. o a terzi.
5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato d'Oneri e di Contratto.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la partecipazione dello stesso a procedure di gara e/o appalti indetti da Enti terzi.
7. Il Fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato, il Regolamento (U.E.) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la *Privacy*.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE

ART. 19 – REQUISITI, SPECIFICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

1. Il gasolio, oggetto di fornitura, deve avere le seguenti specifiche, caratteristiche e requisiti:

	GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE - PER LE STAGIONI INVERNALI -
LETT.	**DESCRIZIONE**
a)	**Gasolio uso Autotrazione "Artico" - Norma E.N. 590 ultima edizione con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - Minore o uguale a meno 16° C ed un Punto di intorbidamento minore o uguale a meno 4° C.**
	GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE - PER LE STAGIONI ESTIVE -
LETT.	**DESCRIZIONE**
b)	**Gasolio ad uso autotrazione "ESTIVO" - Norma UNI EN 590 ultima edizione con Temperatura limite di filtrabilità pari a 0° C**

Tabella n. 1 – Specifiche e caratteristiche tecniche del Gasolio oggetto di fornitura.

2. Il **contenuto di zolfo dovrà essere pari o inferiore allo 0,0010% in peso (< 10 mg. su kg).**
3. Il gasolio per motori *Diesel* per uso autotrazione dovrà provenire unicamente da distillazioni di petroli greggi senza adulterazioni né miscelazioni, essere limpido, non opalescente, né fluorescente e di colorazione corrispondente a quelle prescritte dalle norme in vigore.
4. Il gasolio per motori *Diesel* deve possedere i requisiti di qualità e corrispondere, in sede analitica, ai metodi di prova riportati nella norma UNI EN 590, ultima edizione.
5. L'eventuale uso di coloranti, traccianti e additivi, consentito dai punti 5.1 e 5.2 della norma UNI EN 590, ultima edizione, è ammesso se non in contrasto con le normative di legge e con le prescrizioni doganali.
6. Il difetto delle predette specifiche e caratteristiche tecniche minime, riscontrato da A.S.P. S.p.A. nel corso dell'esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento per colpa dell'Aggiudicatario e, quindi, la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto all'art. 13 del Capitolato.

ART. 20 - MODALITÀ DI TRASPORTO E CONSEGNA DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

1. Le operazioni inerenti alla consegna del prodotto (accettazione, pesatura e scarico) sono presenziate dall'incaricato del R.U.P. e devono effettuarsi, salvo diversa indicazione della Committente, negli orari compresi tra le ore 8.30 e le ore 11,30.
2. Tutte le operazioni di scarico dovranno essere eseguite e presidiate, per tutta la loro durata, dall'incaricato al trasporto e alla consegna del Fornitore, che deve adottare tutte le cautele previste dalle norme vigenti per lo scarico dei carburanti, compresa la transennatura della zona interessata alle operazioni.
3. L'incaricato del R.U.P. fornisce le indicazioni necessarie affinché l'incaricato al trasporto di cui al precedente capoverso possa effettuare lo scarico del prodotto nella cisterna interessata, ubicata presso gli impianti di A.S.P. S.p.A.
4. **Senza la presenza di personale di A.S.P. S.p.A. o senza l'eventuale autorizzazione scritta di A.S.P. S.p.A. a procedere allo scarico, il Fornitore, e il suo personale, non può effettuare lo scarico del gasolio**.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

5. **Prima che la fornitura abbia inizio, il Fornitore deve fare pervenire al R.U.P. via pec l'elenco nominativo degli addetti propri e degli autotrasportatori, e le targhe dei mezzi con cui effettueranno il trasporto**; **qualsiasi variazione del citato elenco deve essere comunicata per iscritto al R.U.P. o persona delegata dal R.U.P., entro e non oltre cinque (5) giorni dall'intervenuta variazione.**
6. Sarà consentito l'accesso agli impianti di A.S.P. S.p.A., per l'espletamento delle prestazioni disciplinate dal presente Capitolato e dal Contratto, unicamente al personale regolarmente iscritto nell'elenco di cui al precedente capoverso.

ART. 21 - MODALITÀ DI TRASPORTO DEL GASOLIO.
1. Il Fornitore è tenuto al trasporto del prodotto oggetto di fornitura con mezzi adatti e con tutte le precauzioni e cautele imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
2. Il trasporto dovrà essere effettuato a cura, oneri e rischio del Fornitore che sarà ritenuto responsabile di ogni anomalia riscontrata sull'autotreno (differenza sul peso, presenza di sostanze diverse nei serbatoi dell'autotreno adibito al trasporto di gasolio ad uso autotrazione, compresa la presenza di residui di gasolio riscaldamento/agricolo, etc.) e di ogni danno causato a persone, animali e/o cose connesso al trasporto stesso ed alle operazioni di scarico del prodotto.
3. I mezzi utilizzati per le consegne del prodotto devono essere in condizioni tali da garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni di scarico, compresa la pesatura con motrice e rimorchio separati e devono essere dotati di conta litri preferibilmente di tipo elettronico e di spie trasparenti per la segnalazione della presenza di gasolio nelle tubazioni.
4. Il Fornitore deve avere cura di fare eseguire nel deposito di carico, prima della sigillatura, lo spurgo per i residui o le condense eventualmente presenti all'interno della cisterna di trasporto. La sigillatura deve essere eseguita con sigilli numerati apposti dal personale del deposito di carico: per assicurare la certezza della sigillatura da parte di detto personale; i sigilli devono preferibilmente riportare il nome della ditta/soggetto a cui appartiene il deposito di carico e la relativa numerazione dovrà essere riportata su apposita dichiarazione con validazione a mezzo timbro del deposito di carico.

ART. 22 - MODALITÀ DI SCARICO DEL GASOLIO.
1. Il Fornitore è tenuto al travaso con mezzi adatti e con tutte le precauzioni e cautele imposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Il Fornitore deve adottare tutte le precauzioni e le cautele previste dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo alle norme vigenti per lo scarico dei carburanti (scarico a ciclo chiuso), prescrivendo in particolare che gli automezzi vengano collegati al punto di terra e siano dotati di apposita apparecchiatura che assicuri che la chiusura del circuito di messa a terra avvenga in custodia Ex-d (CEI EN 60079-1, direttiva "ATEX" 2014/34/UE e successive loro modifiche integrative).
2. Resta inteso che, in assenza di persona dipendente del Fornitore, delegato a rappresentare il Fornitore, in tutte le operazioni connesse allo scarico è l'incaricato al trasporto del prodotto per conto del Fornitore, il quale deve, pertanto, munire gli addetti di apposite pinze per sigillare le campionature prelevate. Ove il Fornitore/incaricato al trasporto non sia in possesso di pinza per sigillare le campionature prelevate in contraddittorio, si intenderà vincolante il campione sigillato dagli incaricati di A.S.P. S.p.A.
3. L'incaricato del Fornitore alla consegna dovrà attenersi a quanto indicato negli allegati al presente Capitolato per effettuare lo scarico del prodotto, il prelievo di campioni di gasolio e tutti i controlli ritenuti necessari e/o opportuni dalla Committente (es. per verificare l'eventuale presenza di acqua nel gasolio, etc.); dovrà, inoltre, apporre le necessarie firme sulla Modulistica compilata dal R.U.P. o da incaricati del R.U.P., compresi i talloncini del contalitri e quello di pesatura e i cartellini di campionamento. Il Fornitore deve restituire, a A.S.P. S.p.A., gli anzidetti allegati firmati per presa visione e accettazione.
4. La Committente si riserva la facoltà di utilizzare un proprio contalitri, dotato di bollo metrico, in serie alla tubazione di scarico: qualora si riscontrassero differenze tra l'indicazione del contalitri dell'autocisterna e quella del contalitri in dotazione ad A.S.P. S.p.A. superiore allo 0,3 % del quantitativo indicato sul DAS, si applica la penale indicata nel presente Capitolato qualora il DAS non venisse riformulato.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

ART. 23 - CONTROLLI DI ACCETTAZIONE PER LE CONSEGNE DEL GASOLIO

1. La Committente si riserva di effettuare, per ogni consegna del prodotto, le prove e le verifiche di conformità previste dal presente Capitolato d'Oneri e dal Contratto.
2. Il controllo delle quantità delle singole forniture avviene mediante pesatura degli automezzi (peso lordo e tara con motrice e rimorchio separati) che devono arrivare, dal deposito di carico, sigillati in ogni parte che interessi l'autocisterna ed i suoi collegamenti con l'esterno. La sigillatura deve avvenire con pinza diversa da quella in dotazione all'incaricato della consegna.
3. La pesatura è effettuata presso pesi non aziendali, secondo disposizioni operative che di volta in volta il R.U.P. o gli incaricati del R.U.P. indicheranno. Salve quanto riconosciuto dalla legge, i riscontri delle pesature sono da considerarsi inappellabili. Nel caso di utilizzo di pesi non aziendali, i costi di pesatura sono a carico del Fornitore e, pertanto, l'addetto alla consegna deve provvedere a tale incombenza.
4. La documentazione che accompagna la consegna del gasolio sarà controllata dal R.U.P. o dai suoi incaricati, perché sia conforme alla normativa relativa alla movimentazione fiscale e contabile del gasolio.
5. La Committente può respingere il carico qualora, in sede di controllo di accettazione, il prodotto presenti anomalie rispetto a quanto previsto dal presente documento e dalla normativa vigente.
6. L'accettazione del prodotto da parte del R.U.P. o da parte degli incaricati del R.U.P. ha luogo solo dopo l'esito favorevole dei controlli di accettazione della merce.

ART. 24 - INTERVENTI IN CASO DI SVERSAMENTO DEL GASOLIO.

1. Il Fornitore deve, in proprio o a mezzo di altra ditta autorizzata, pure da A.S.P. S.p.A., eseguire immediatamente il recupero del gasolio eventualmente fuoriuscito e la bonifica del terreno a seguito di eventuale fuoriuscita accidentale del prodotto oggetto di fornitura. In caso di inadempimento a tale obbligo da parte del Fornitore, la Committente si riserva di applicare una penale come determinata dal presente Capitolato d'Oneri o nel Contratto.
2. Il Fornitore, prima dell'avvio delle prestazioni, deve concordare con il R.U.P. o suoi incaricati un "Piano di Emergenza" in caso di fuoriuscite accidentali, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare A.S.P. S.p.A. da ogni responsabilità conseguente e/o comunque connessa allo sversamento del gasolio, impegnando a tal fine le coperture assicurative previste dal Capitolato e dal Contratto.

ART. 25 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ. DAS E CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DELLA COMMITTENTE. CAMPIONATURE DEL PRODOTTO.

25.1 PROVE E VERIFICA DI CONFORMITA' SUL PRODOTTO.

1. Il Fornitore deve sottostare a tutti i controlli e verifiche che la Committente/R.U.P., nel corso del periodo di durata del contratto, ritiene necessari effettuare per accertare la rispondenza dei requisiti e delle specifiche e delle caratteristiche tecniche del prodotto, con quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri e nei relativi documenti allegati.

25.2 DAS (DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO).

1. Il Committente, in persona del R.U.P. o di suoi incaricati, può eseguire tutti i controlli e tutte le verifiche ritenuti utili e necessari per accertare le quantità di prodotto effettivamente consegnate negli impianti di A.S.P. S.p.A. rispetto a quanto riportato sul DAS.

In particolare, potranno essere effettuati controlli e verifiche della temperatura del gasolio contenuto nell'autotreno/autocisterna impiegati dal Fornitore, della densità a temperatura ambiente, del peso del carico (mediante pesatura degli automezzi, peso lordo e tara con motrice e rimorchio separati). I dati emersi saranno confrontati con i dati e le informazioni che il Fornitore deve tassativamente riportare sul DAS; nel dettaglio devono essere evidenziati:

a) **la temperatura ambientale in °C**;
b) **la densità a temperatura ambientale**;
c) **ogni altro dato o informazione di legge**;
d) **il peso del carico.**

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

2. Il DAS deve essere correttamente compilato nelle sue parti, come previsto dalle disposizioni di legge vigente in materia.

25.3 – CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DELLA COMMITTENTE.

1. È fatta salva la facoltà di A.S.P. S.p.A. in persona del R.U.P. e/o di ispettori per il Sistema di Gestione Qualità, di procedere, in ogni momento, al controllo delle forniture e delle attività oggetto del Capitolato e del Contratto, nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni racchiuse e/o richiamate nel Capitolato e nel Contratto da parte del Fornitore, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
2. A.S.P. S.p.A. può conseguentemente disporre ed effettuare, in ogni momento, anche a seguito di segnalazioni di eventuali anomalie da parte di terzi, anche a mezzo del R.U.P., all'ispezione sugli automezzi e sulle attrezzature impiegate dal Fornitore, e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione della fornitura e delle attività oggetto di Capitolato d'Oneri e di Contratto, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme di cui al Capitolato e di cui al Contratto, nonché di tutte quelle altre norme vigenti o emanande in materia.
3. L'azione di controllo e vigilanza da parte di A.S.P. S.p.A. non implica, per quest'ultima, alcuna responsabilità per quanto attiene la fornitura del prodotto e le attività oggetto del Capitolato d'Oneri e del Contratto, che, pertanto, devono essere eseguiti in proprio dal Fornitore e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico del Fornitore.

25.4 CAMPIONATURE DEL PRODOTTO OGGETTO DI FORNITURA IN FASE ESECUTIVA.

1. Per ogni consegna del prodotto, A.S.P. S.p.A. si riserva - in fase esecutiva - di prelevare campioni di gasolio ad uso autotrazione a tre livelli (prima dello scarico, durante lo scarico, a fine scarico) per ogni cisterna, al fine di sottoporli ad analisi delle caratteristiche chimiche e fisiche, inviandoli ad un laboratorio (aziendale o di fiducia della Committente).
2. Le procedure per le operazioni di campionamento del gasolio sono specificate dallo standard internazionale (**ISO 3170** e successive modifiche integrative). I campioni prelevati serviranno per verificare la rispondenza del prodotto alla norma **UNI EN 590** e/o eventuali modifiche in vigore all'atto della consegna.
3. Il R.U.P., o personale di A.S.P. S.p.A. dallo stesso delegato, può prelevare, per ogni consegna del prodotto oggetto di fornitura ed in contraddittorio con il Fornitore, campionature di prodotto (anche nel corso dello scarico, utilizzando specifica attrezzatura atta allo scopo) che saranno sigillate in appositi recipienti e controfirmati, sia da A.S.P. S.p.A. che dal rappresentante/responsabile tecnico del Fornitore ove presente, su cartellini indicanti le specifiche e caratteristiche del prodotto e i dati relativi alla consegna.
4. A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di inviare detti campioni presso un laboratorio esterno per accertare i requisiti e le specifiche e le caratteristiche, chimiche e fisiche, del prodotto.
5. Il Fornitore si obbliga ad autorizzare espressamente gli autotrasportatori a sottoscrivere i cartellini indicanti i dati relativi al carico, e la relativa modulistica compilata, ad ogni singola consegna, dal R.U.P. o dal personale di A.S.P S.p.A. dallo stesso delegato.
6. I metodi di analisi da impiegare per il controllo delle caratteristiche del prodotto sono indicati dalla normativa CUNA NC 637-01 e dalle normative vigenti alla data di ogni singola consegna.
7. L'addetto alla consegna del prodotto deve, nel suddetto caso, acconsentire all'eventuale salita sulle cisterne al personale incaricato dalla Committente per eseguire le necessarie operazioni di controllo.
8. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati nei termini previsti e inviati ad un laboratorio di fiducia della Committente, sono a totale carico del Fornitore per un massimo di dieci carichi nell'arco della fornitura. Per i successivi esami/analisi, se il prodotto oggetto di fornitura è conforme a quanto previsto in Capitolato d'Oneri e dal Contratto, i costi anzidetti saranno a carico della Committente; in caso di difformità, i costi saranno a carico del Fornitore. In questo caso, la Committente si riserva la facoltà di applicare le previste penalità e il recupero delle maggiori spese sostenute per gli eventuali danni accertati ed imputabili all'utilizzo del prodotto non conforme.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

9. Le eventuali contestazioni scritte del Fornitore devono pervenire al Committente tassativamente entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione relativa all'esito delle analisi/esami. Le spese per l'istruzione delle pratiche, ivi incluso il costo dell'esame di laboratorio, saranno a carico del Fornitore.

25.5. AUTORIZZAZIONI E/O TITOLI ABILITATIVI NECESSARI ALL'ESECUZIONE/CONSEGNA DELLA FORNITURA DI GASOLIO OGGETTO FORNITURA.

1.Tutte le autorizzazioni e/o titoli abilitativi necessari all'esecuzione o consegna della fornitura e delle attività oggetto del presente Capitolato e del Contratto, non devono prevedere alcun adempimento e/o onere da parte di A.S.P. S.p.A., e devono essere in possesso del Fornitore, e valide/i.

ART. 26 – OPERAZIONI PER CARICO E SCARICO DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.

L'operazione di scarico del gasolio dovrà essere presidiata, per tutta la sua durata, dall'incaricato alla consegna e/o rappresentante del Fornitore che ha l'obbligo di adottare tutte le precauzioni e cautele previste dalle norme vigenti per lo scarico dei carburanti, secondo le norme dell'ADR compreso il divieto di fumare anche sigarette elettroniche.

Prima dell'inizio delle operazioni di scarico, l'incaricato alla consegna e/o rappresentante del Fornitore deve posizionare sopra i tombini di scarico acque gli appositi tappetini atti ad impedire, in caso di versamento, la percolazione del gasolio tracimato, inoltre, dovrà avere cura di transennare la zona interessata allo scarico.

Il veicolo deve essere collocato con il bocchettone di scarico adiacente al pozzetto del serbatoio interessato, **con motore spento e manettino freno di stazionamento inserito** e se presenti rimorchi senza sistema di frenatura posizionare almeno un ceppo sotto una ruota.

Prima di iniziare le operazioni di scarico, l'incaricato alla consegna e/o rappresentante del Fornitore deve avere cura di collegare l'automezzo/veicolo ai circuiti di:

- messa a terra;
- ciclo chiuso;
- valvola limitatrice di carico.

Al fine di evitare spargimenti di prodotto al suolo, durante tutte le operazioni di scarico, l'addetto alla consegna e/o il rappresentante del Fornitore avrà l'obbligo di posizionare sul suolo sottostante le operazioni di spurgo/scarico/prelievi/scolo idoneo tappeto assorbente di dimensioni adeguate; allo stesso modo le operazioni di scollegamento del tubo di scarico dovranno avvenire solo quando il veicolo è stato completamente svuotato e le valvole di fondo sono state tutte chiuse.

In caso di versamento al suolo occorre prontamente stendere sul gasolio il prodotto assorbente predisposto; il prodotto assorbente deve essere successivamente rimosso e gettato nei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti intrisi di gasolio/olio.

N.B. Interrompere immediatamente le operazioni di scarico gasolio, ed avvertire il personale tecnico di impianto, nel caso in cui si rilevi la presenza di gasolio all'interno del bacino di contenimento dei serbatoi aree/interrati.

Al termine dell'operazione di scarico, deve essere cura dell'incaricato alla consegna e/o rappresentante del Fornitore, provvedere alla rimozione della transennatura e dei tappetini posti a protezione dei tombini, alla pulizia completa dell'area in modo da eliminare qualsiasi macchia e/o alone.

Prima di iniziare lo scarico l'incaricato della Committente, in contraddittorio con il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna, deve misurare con l'asta metrica il livello di gasolio nel serbatoio e avvalendosi della tabella di conversione dello stesso dovrà calcolare la giacenza di prodotto e, eventualmente, dell'acqua presente nel serbatoio in questione.

L'incaricato della Committente deve accertare ed esigere che l'automezzo sia collegato correttamente ai dispositivi di sicurezza del ciclo chiuso, messa a terra e valvola limitatrice di carico.

Dopo benestare dell'incaricato della Committente, il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna può procedere allo scarico dell'autocisterna nei serbatoi previsti per lo scarico.

Prima di scollegare i tubi il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna e l'incaricato della Committente, accerteranno l'avvenuto completamento dello scarico, utilizzando sia le eventuali spie

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

presenti sulle tubazioni di scarico dell'autocisterna, sia verificando che a valvole di fondo e saracinesca aperte non esca più prodotto dalla tubazione di scarico dell'autobotte/autoarticolato.
Al termine dello scarico nel serbatoio A.S.P. S.p.A., il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna deve procedere al completo svuotamento dell'autocisterna mediante scolatura del prodotto eventualmente ancora presente al suo interno; detta operazione deve essere eseguita anche se la consegna avviene con automezzo munito di contalitri.
Al termine delle operazioni di scarico, il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna deve:
• ripristinare l'impianto A.S.P. S.p.A. utilizzato per lo scarico gasolio per quanto riguarda l'operatività e la sicurezza (tappi, etc.);
• provvedere alla rimozione della transennatura e dei tappetini posti a protezione dei tombini e alla pulizia completa dell'area interessata dallo scarico del gasolio, in modo da eliminare qualsiasi macchia e/o alone.
Eventuali ulteriori disposizioni saranno comunicate con apposite comunicazioni dal Committente al Fornitore affinché il personale interessato sia tempestivamente informato.

N.B. Durante le operazioni di scarico il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna e l'incaricato della Committente non devono allontanarsi per nessun motivo; se ciò avviene per cause di forza maggiore, il rappresentante del Fornitore/addetto alla consegna deve chiudere le valvole della cisterna in corso di svuotamento. La prosecuzione dello scarico può ricominciare al momento del ritorno dell'incaricato della Committente
Oltre alle presenti indicazioni, è necessario attenersi alle istruzioni specifiche di ogni sito/stabilimento/struttura.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

ALLEGATO "A" - ALLEGATO LOGISTICO.

Il gasolio per uso autotrazione deve essere consegnato dal Fornitore in base a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, presso gli stabilimenti, siti e/o strutture di A.S.P. S.p.A. che, qui di seguito, si riportano:

	STABILIMENTO/SITO DI CONSEGNA	**INDIRIZZO**	**QUANTITÀ PRESUNTA DI GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE STAGIONI INVERNALI 01/01/2027-31/03/2027; 01/11/2027-31/03/2028 (LITRI)**
1	Impianto n. 1	Asti (AT), Via delle Corse, 4	340.000
2	Impianto n. 2	Asti (AT), Loc. Rilate, 72 (Valbella)	304.000
3	Impianto n. 3	Cantarana, loc. Bonoma (AT)	2.000
4	Impianto n. 4	Asti (AT), Via Torretta	2.000
5	Impianto n. 5	Asti (AT), Strada delle Quaglie	2.000
	Totale Qt Gasolio Invernale per 2 STAGIONI		**650.000**
	STABILIMENTO/SITO DI CONSEGNA	**INDIRIZZO**	**QUANTITÀ PRESUNTA DI GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE STAGIONE ESTIVA 01/04/2027-31/10/2027 (LITRI)**
1	Impianto n. 1	Asti (AT), Via delle Corse, 4	234.000
2	Impianto n. 2	Asti (AT), Loc. Rilate, 72 (Valbella)	260.000
3	Impianto n. 3	Cantarana, loc. Bonoma (AT)	2.000
4	Impianto n. 4	Asti (AT), Via Torretta	2.000
5	Impianto n. 5	Asti (AT), Strada delle Quaglie	2.000
	Totale Qt Gasolio per Stagione Estiva		**500.000**

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026

N.B. I carichi per gli indirizzi di Asti (AT), Valbella e Via delle Corse, devono essere consegnati con autoarticolato con contalitri, mentre i carichi per l'indirizzo di Cantarana, di Asti, Via Conte Verde e di Asti, Strada delle Quaglie, devono essere consegnati con Motrice/autobotte.

* * *

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da MARCO SPRIANO.
Protocollo n. 0058933/2026 del 02/11/2026